

**Il tar, RIFIUTO PERICOLOSO USATO COME COMBUSTIBILE
NELLA CENTRALE ELETTRICA IGCC DELL'API
FUNZIONANTE DAL 2000.
SE CI SARANNO STATI DANNI ALLA NOSTRA SALUTE
LO SAPREMO SOLTANTO TRA 15 ANNI!**

Tratto da

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI
E SULLE ATTIVITA' ILLECITE AD ESSO CONNESSE
RELAZIONE FINALE AL PARLAMENTO
18 APRILE 2001**

(relatori: Presidente on. Scalia, Vicepresidente on. Gerardini per l'allegato n. 1 e Vicepresidente sen. Specchia per il punto 4)

"(...) Va premesso che le attività di gassificazione del tar consistono nel trattamento termico di un residuo pesante - appunto, il tar - che in virtù di una favorevole delibera, la Cip 6/92, viene attraverso la riclassificazione considerato materiale assimilabile alle fonti rinnovabili. Dal trattamento termico del tar origina un gas di sintesi che viene lavato per rimuovere polveri e metalli: la gassificazione permette l'ottenimento di energia elettrica che viene venduta all'Enel.

Il tar è classificato «rifiuto pericoloso» al punto 11 Annex 1A della direttiva europea n. 91/689/CEE e nell'allegato D al decreto legislativo n. 22/97 alle voci 050601 (catrami acidi) e 050603 (altri catrami). La pericolosità del tar deriva dalla presenza di idrocarburi policiclici aromatici cancerogeni, tra cui il benzoapirene. Le classi di pericolosità sono H5 (nocivo), H6 (tossico), H7 (cancerogeno); il tar contiene inoltre metalli tossici quali il nichel e il vanadio, sotto forma di miscele di sali e ossidi. Altri idrocarburi policiclici del tar sono sospetti di essere teratogeni (classe di pericolosità H10) e mutageni (classe di pericolosità H11). Sia il tar che il filter cake (ricco di nichel e vanadio), che residua dalla gassificazione, non sono considerati rifiuti dalla raffineria, che quindi non ha richiesto alle autorità regionali l'autorizzazione prevista per gli impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi.

La procura di Ancona ha avviato un procedimento per verificare la legittimità dell'attività dell'impianto di gassificazione del tar dell'Api (40). Nel corso del sopralluogo presso l'impianto da parte del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri, è stata riscontrata la presenza di filter cake, contenuti in due cassoni scarrabili, quindi non ancora confezionati in big-bags.

Secondo gli accertamenti effettuati dall'Arpam del dipartimento provinciale di Ancona, settore chimico, tali filter cake vanno considerati rifiuti speciali non pericolosi e, come tali, possono essere smaltiti in discarica di categoria 2B.

Al riguardo, il magistrato ha però sottolineato che i filter cake non erano mai stati presi in carico come rifiuto da parte degli operatori dell'Api; si trattava di filter cake che presentavano percentuali di vanadio sul secco inferiori al cinque per cento e per questo erano stati lasciati presso la raffineria (per essi è stata, quindi, elevata la prevista sanzione amministrativa, che l'Api ha provveduto a pagare). Secondo quanto emerso allo stato delle indagini, infatti, i filter cake con contenuto di vanadio sul secco superiore al cinque per cento vendono ceduti dall'Api raffineria alla società Gfz. Quest'ultima società procede al recupero del vanadio e del nichel presenti nel filter cake, utilizzandoli successivamente per la propria produzione di ferro leghe ed ossidi di vanadio.

*In realtà, anche l'Api si era interessata alla produzione del tar ed alle possibilità offerte dalla delibera Cip 6/92 di cui sopra, chiedendo la relativa autorizzazione alla regione nel 1992. In quel contesto, interessanti si profilano talune affermazioni contenute nella consulenza tecnica disposta nell'ambito di un'altra inchiesta giudiziaria. Infatti, premesso che per parlare di fonte rinnovabile e quindi di fonte assimilabile era stato dato un indice energetico (ien) superiore a 0,6, l'autorizzazione all'Api di Falconara si basava su un provvedimento del Ministero dell'industria che appare assai generico. Infatti, nel citato provvedimento autorizzatorio così si legge: «si rileva che l'impianto è assimilabile a quelli che utilizzano fonti rinnovabili e che l'indice energetico, come definito al titolo I del provvedimento Cip 6/92, non essendo esattamente definibile, risulta comunque e certamente superiore a 0,6»; **una valutazione che davvero non si comprende, ma di certo favorevole all'Api, che aveva evidentemente interesse a realizzare un impianto di cogenerazione del tipo già evidenziato, avvalendosi in buona sostanza delle provvidenze previste per l'utilizzazione del tar nonché per la cosiddetta ascrivibilità del tar stesso e della linea che così si andava a costituire come fonte assimilabile.***

*(...) nel corso di un'audizione in Commissione il 20 febbraio scorso, **il ministro dell'ambiente Bordon ha riferito che la nuova lista rifiuti, approvata con decisione 2000/532/CE, chiarisce la classificazione del tar, inquadrandolo nell'elenco dei rifiuti pericolosi. Ne consegue che il tar è attualmente incluso in modo chiaro nella lista dei rifiuti pericolosi.** Inoltre, ha spiegato il ministro, è da ritenere che le scorie e le ceneri prodotte dalla co-combustione del tar debbano essere classificate come rifiuto pericoloso qualora dalla caratterizzazione analitica (con particolare riferimento al nichel ed al vanadio) del rifiuto in funzione delle modalità operative di gestione dell'impianto*

risultino possedere le caratteristiche di pericolosità di cui alla decisione 2000/352/CE e suo successivo emendamento".